

4% annuo per i contratti di cui ai precedenti punti 1) e 2) - Per i contratti di cui al punto 3) la maggiorazione è limitata al 1% - In tal modo la provvigione di acquisto, per i contratti di durata 10, diviene rispettivamente per ciascuna delle tre categorie su riportate del 56%, 48% e 28% (in luogo del primitivo 85%).

Si è però contemporaneamente reso necessario riconoscere:

a) - agli esattori che hanno rinnovato i loro vecchi contratti un rimborso pari al 15% di una annualità di premio del contratto rinnovato;

b) - alle Agenzie generali che abbiano presentato produzione direttamente, una provvigione del 20% o del 10% del premio di primo anno a seconda che nel territorio di loro giurisdizione esistesse o meno il rappresentante C. E. M. S.

Gli oneri di cui ai precedenti punti a) e b) sono stati posti a carico del fondo di dotazione della nuova gestione, dato il carattere stran-